

L'healthism nella prospettiva intersezionale

ROSARIA PIROSA

Abstract: According to recent interdisciplinary researches, “healthism” emerges as a stereotyping technique of the individual and collective subjectivities and as a neo-governmental tool. In this framework, we will focus on the theoretical and practical potentialities of intersectionality with regards to the hierarchies between identities and bodies, starting from inequality as a complex condition that recalls plurality and interconnections of the different roots of discrimination processes. “Healthism” allows to deal with multiple “altering levels” (gender, age, religion, social and economic conditions) and, consequently, to develop the analysis on the alterization as the hystorical basis to affirm the Western legal and social identity.

[**Keywords:** healthism; feminism; intersectionality; education; religious symbols; discrimination in workplaces]

*I diritti per i quali lottiamo sono diritti
plurali e tale pluralità non può essere
delimitata preventivamente
dall'identità, perché non si tratta di
una lotta alla quale possono prendere
parte solo determinate identità; si
tratta, al contrario, di una lotta che
tenta di ampliare il significato di ciò
che intendiamo ogni qual volta
proferiamo un “noi”.*
J. Butler

1. Healthism e Intersectionality

Nel presente saggio tratterò l'*healthism* come dispositivo neo-governamentale attraverso uno sguardo intersezionale, considerando, in particolare, il modo in cui l’“*healthist approach*” opera in relazione al genere, all’età, alla religione e alle condizioni sociali ed economiche.

A tal fine, chiarirò preliminarmente il nucleo dell’idea di intersezionalità che permette di trattare l'*healthism* come un perno delle cosiddette “politiche di



rappresentazione”¹ e, pertanto, come una nuova frontiera di definizione dell’appartenenza e della piena cittadinanza. L’intersezionalità, in opposizione all’essentialismo di stampo normativistico, sotto un profilo epistemologico e metodologico, studia l’identità con riguardo alle dinamiche escludenti delle relazioni di potere² e intende la produzione di disuguaglianze come un fenomeno complesso da interpretare e affrontare a partire dalla pluralità dei fattori sociali e delle condizioni personali³. Dunque, non è un gioco intellettualistico che scompone il soggetto in identità scisse e “irrelate” fra loro o una *buzzword*, ma è, piuttosto, un orizzonte teorico, *a way of thinking* che individua l’interconnessione e l’inscindibilità delle matrici della discriminazione⁴, muovendo dalle concrete situazioni di vulnerabilità⁵. In questa cornice, la parola identità non ne esce come l’*anti-buzzword*⁶ o un arnese che la ricerca scientifica deve dismettere poiché, se il discorso pubblico *mainstream*, nella retorica post-femminista e laicista, afferma l’era dell’emancipazione dall’identità, i processi autoascrivibili rimangono una componente della dimensione soggettiva e quelli eteroascrivibili operano come uno strumento della biopolitica (e della necropolitica⁷).

Alla luce del tema che qui si tratta, si intende valorizzare il concetto di intersezionalità nella sua valenza di sfida all’ipostatizzazione, non dando spazio alla critica “post-intersezionale”. Del resto, come sostiene Anna Carastathis, riferendosi alle

¹ Cfr. A. Carastathis, *Intersectionality: Origins, Contestations, Horizons*, Lincoln & London, University of Nebraska Press, 2016.

² K.W. Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”, *Stanford Law Review*, 43 (1991), 6, pp. 1241-1299.

³ Cfr. D. Morondo Taramundi, “Un caffè da Starbucks. Intersezionalità e disgregazione del soggetto nella sfida al diritto antidiscriminatorio”, *Ragion Pratica*, 37 (2011), 2, pp. 365-383.

⁴ K. Davis, “Intersectionality as a Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful”, *Feminist Theory*, 9 (2008), 1, pp. 67-85.

⁵ Sull’analisi della vulnerabilità come processo determinato dall’azione di cause patogenetiche e non come condizione ontologica, cfr. C. Mackenzie, N. Stoljar, *Relational Autonomy: Feminist Perspectives of Autonomy, Agency and the Social Self*, Oxford, Oxford University Press, 2000; C. Mackenzie, “Vulnerability, needs and moral obligation”, in C. Straehle (a cura di), *Vulnerability, Autonomy and applied Ethics*, New York- London, Routledge, 2017, pp. 83-100; C. Mackenzie, “Moral responsibility and the social dynamics of power and oppression”, in K. Hutchinson, C. Mackenzie, M. Oshana (a cura di), *Social dimensions of moral responsibility*, New York, Oxford University Press, 2018, pp. 59-80.

⁶ Per l’approfondimento di una prospettiva che, oltre a sostenere la pericolosità della nozione di identità, ne mette in discussione in modo radicale lo statuto cfr. F. Remotti, *Contro l’identità*, Roma-Bari, Laterza, 2001. Su un approccio al tema che passa attraverso la centrale dimensione della ricerca empirica e dell’interdisciplinarietà come metodo di indagine cfr. A. Colajanni, “Diritti, identità, culture”, *Diritto Penale e Uomo*, 1 (2019), 9.

⁷ Sul transito dal paradigma della biopolitica al concetto di necropolitica v. A. Mbembe, *Necro-politics*, Durham, Duke University Press, 2019.



posizioni di Kimberlé Williams Crenshaw, Sumi Cho e Leslie McCall, “parte di quello che circola come dibattito critico su cosa è l’intersezionalità riflette una mancanza di approfondimento sia della letteratura che ha dato origine a questo pensiero, sia della letteratura successiva”⁸. Beninteso, questa citazione non vuole essere un’esimente.

L’*healthism* può essere considerato una modalità delle tecniche di stereotipizzazione che interessano le soggettività individuali e collettive, incentrandosi sull’opposizione binaria del riduzionismo cognitivo “*healthy-unhealthy*”, “*thin-fat*”, “*responsibile-reckless*”, “*good-bad*”. Secondo Rebecca Cook e Simone Cusack, lo stereotipo è un procedimento di generalizzazione o una visione aprioristica degli attributi e delle caratteristiche possedute da persone ascritte ad un particolare gruppo e dei ruoli che sono, o che dovrebbero essere, da queste rivestite⁹. Gli stereotipi non producono necessariamente conseguenze negative e, come suggeriscono i modi delle voci verbali presenti nella definizione citata, sono di carattere descrittivo e prescrittivo. I primi riflettono costrutti presenti nella mentalità sociale, i secondi vengono trasfusi nei processi di positivizzazione giuridica e permeano la costruzione delle norme. Come ha dimostrato il raffronto con la regola consuetudinaria, la dimensione implicita della conoscenza che è radicata nelle convinzioni, nelle scelte e negli abiti mentali dei consociati appartenenti ad una certa comunità di vita è strumentale anche all’effettività della regola legislativa¹⁰. Per il pensiero giusfemminista, la stereotipizzazione di conio liberale ha investito il soggetto di diritto, identificando l’ideale titolare di posizioni giuridiche soggettive nell’uomo *white anglo-saxon protestant*, in quanto modello predominante¹¹. I diversi livelli di

⁸ K.W. Crenshaw, S. Cho, L. McCall, “Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications and Praxis”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 38 (2013), 4, p. 788, cit. in A. Carastathis, *Intersectionality: Origins, Contestations, Horizons*, cit., p. 3.

⁹ S. Cusack, “Eliminating Judicial Stereotyping: Equal access to justice for women in gender-based violence cases”, Final Paper, Submitted to the Office of the High Commissioner for Human Rights on 9 June 2014, p. 17, consultabile al sito <<https://rm.coe.int/1680597b20>> 12 maggio 2020 (ulteriori siti di riferimento: opcedaw.wordpress.com, stereotypngandlaw.wordpress.com); cfr. anche R.J. Cook, S. Cusack, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2009.

¹⁰ L. Morra, B. Pasa, “Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi”, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *Questione di genere nel diritto: impliciti e crittoteripi*, Torino, Giappichelli, 2015, p. XIII.

¹¹ Cfr. T. Pitch, “Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico”, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Torino, Giappichelli, pp. 91-128; T. Pitch, *Un diritto per due. La disciplina giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, Il Saggiatore, 1998; C. Smart, “The Woman of Legal Discourse”, *Social and Legal Studies*, 1 (1992), 1; C. Pateman, *The Sexual Contract*, Redwood City, Stanford University Press, 1988, tr.it. *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti, 1999.



disuguaglianza, soprattutto di ordine economico e sociale, hanno riprodotto una declinazione al femminile di questo prototipo nella donna *wasp*¹². Potremmo pensare che tale acrostico sia completato dalla lettera “h” di “*healthist*”, costituendo esso un altro predicato della “western identity”. Entro una prospettiva giuspluralistica, l’*healthism* interseca la complessa interazione tra genere, età, appartenenza religiosa, nazionalità d’origine, contesto socio-economico. Dunque, questo quadro sollecita alcune ipotesi sul modo in cui gli effetti dell’“etero-patriarcato”¹³ come presupposto dell’“*healthist approach*” si dispiegano entro pratiche istituzionali espressive di un’impronta “adultocentrica” o entro campi caratterizzati dalla scarsa mobilità sociale, dal monismo religioso, dal nazionalismo laicista come nuovo strumento di razzializzazione¹⁴. In coerenza con l’idea di intersezionalità precisata all’inizio, si discuterà dell’*healthism*, provando ad evitare una cesura tra fattori di ordine diverso e cercando di evidenziare, di volta in volta, da una specifica angolazione, una delle plurali ed interdipendenti manifestazioni dei processi stereotipizzanti e discriminatori che incidono sulle condizioni personali.

2. Sull’età ovvero l’“*healthist vulnerabilization*” in età evolutiva

L’*healthism*, sulla scorta del pensiero di George Herbert Mead, presuppone che l’autodefinizione si modelli attraverso la pressione delle forme di eterodefinizione provenienti da alterità significative¹⁵. Per questo, è utile considerare che il campo dell’indagine non comprenda soltanto donne adulte, ma anche, come dimostrano

¹² Questo costituisce un tema di critica del *Black Feminism* rispetto al pensiero *mainstream* del “White Feminism”, cfr. G. C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in C. Nelson, L. Grossberg (a cura di), *Marxism and the Interpretation of Culture*, London, Macmillan Education, Basingstoke, 1988, pp. 271-313; E. Bernacchi, “I femminismi nell’Italia di oggi: le nuove rivendicazioni e l’attivismo delle donne migranti”, in O. Giolo, L. Re (a cura di), *Soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*, Roma, Aracne, 2014, pp. 191-202.

¹³ Fuori dalle analisi di *Queer Theory*, tale lemma non è molto diffuso nel dibattito scientifico. Per un uso di questo termine nella teoria giusfemminista che evidenzia, oltre all’idea dell’inferiorizzazione delle donne da parte degli uomini, l’imposizione dell’eterosessualità come costruzione eteronormativa, cfr. L. Re, “Femminismi e diritto: un rapporto controverso”, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, pp. 179-200, in particolare p. 187.

¹⁴ Cfr. A. Triandafyllidou, “Nation and Religion: Dangerous Liaisons”, in A. Triandafyllidou, T. Modood (a cura di), *The Problem of Religious Diversity, European Challenges, Asian Approach*, Edimburgh, Edimburgh University Press, 2017.

¹⁵ Sul concetto di “Significant Other” cfr. G. H. Mead, *Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, Chicago, University of Chicago Press, 1967.



interessanti ricerche condotte in alcune scuole del Regno Unito, bambine, adolescenti o donne di giovanissima età¹⁶. In particolare, nel contesto britannico, a partire dall'anno 2008, sono state avviate nel quadro del contrasto all'obesità, le cosiddette "Healthy School Initiatives", attraverso campagne come "Change4life public Health Campaign"¹⁷ e "National Child Measurement Programme"¹⁸. Analoghi programmi sono stati sviluppati, per esempio, in Australia¹⁹ e, soprattutto con riguardo ai luoghi di lavoro, negli Stati Uniti d'America²⁰. Il discorso performativo sull'*healthism*, nella stragrande maggioranza dei casi non suscita alcuna opposizione, ma, piuttosto, viene avvertito come proprio. Come risulta dall'opera di Evans, Rich, Davies e Allwood, infatti, le regole di condotta che riguardano il rapporto con il corpo emergono, prima di tutto, come parte rilevante dell'educazione e dell'istruzione. Le pedagogie sul corpo possono essere definite come processi in cui una più ampia narrazione sulla salute come prerogativa soggettiva passa attraverso il filtro, la mediazione e la ricontestualizzazione del luogo della formazione scolastica²¹. L'insegnamento nella sua valenza di trasmissione del sapere e dei contenuti delle diverse aree della conoscenza, secondo Shilling, da vita a procedure di validazione di apparenze fisiche e comportamenti che acquistano

¹⁶ Cfr. S.L. Clark, "Fitness, fatness and healthism discourse: girls constructing 'healthy' identities in school", *Gender and Education*, 30 (2018), 4, pp. 477-493.

¹⁷ "Change4life public Health Campaign" è un programma lanciato in Inghilterra nel 2009 e rinnovato fino al 2019 dal National Health Service (NHS), confluito nel 2013 nel Public Health England (PHE). Ulteriori contenuti sono consultabili al sito <<https://campaignresources.phe.gov.uk/resources/campaigns/17-change4life/overview>> 12 maggio 2020.

¹⁸ Il "National Child Measurement Programme" ha come obiettivo centrale di riscontrare le variazioni di peso e altezza delle allieve e degli allievi nella scuola primaria, intervenendo, pertanto, attraverso la rilevazione statistica, durante l'anno di inserimento nel ciclo scolastico e nell'anno conclusivo. I presupposti e i criteri operativi vengono forniti alle scuole dal National Health Service. Per uno specifico approfondimento si rinvia al materiale consultabile al sito <<https://digital.nhs.uk/services/national-child-measurement-programme/>> 12 maggio 2020.

¹⁹ Il 12 ottobre 2018, nell'incontro che ha riunito il Council of Australian Government (COAG) e l'Health Council (CHC), i Ministri competenti hanno concordato l'avvio di una "National Obesity Strategy" per mezzo dell'operato del National Obesity Summit, costituitosi a Camberra il 15 febbraio 2019. Le informazioni sono consultabili al sito <<https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/Overweight-and-Obesity>> 12 maggio 2020.

²⁰ Su questo tema si rinvia al paragrafo 4 del presente contributo.

²¹ J. Evans, E. Rich, B. Davies, R. Allwood, *Education, Disordered Eating and Obesity Discourse: Fat Fabrications*, New York and London, Routledge, 2008.



consistenza attraverso le linee della disuguaglianza sociale e i costrutti della morale e della cultura maggioritaria²².

Infatti, fin dall'età infantile, le bambine devono sottostare a pressioni crescenti per dominare il funzionamento del corpo, attraverso il controllo delle abitudini alimentari quotidiane e dell'attività fisica. Soltanto il rispetto di una costante disciplina consentirà loro di diventare soggettività responsabili²³. L'ideale salutista definisce il successo come un obiettivo da conseguire sin dalla tenera o dalla giovane età. Del resto, non è un caso che nella prima pagina di *Feminism for the 99 Percent. A Manifesto* si scriva che Larry Summers non avesse remore a consigliare alle donne che il successo conquistato attraverso la durezza del mondo degli affari fosse la principale strada verso l'eguaglianza di genere²⁴. Bambine, adolescenti e giovanissime si sentiranno realizzate, avendo come riferimento il prototipo della “*alpha girl*”²⁵. Le ragazze interiorizzano lo svolgimento dell'attività fisica come un adempimento naturale per una persona *healthy* e responsabile.

“Healthism” e non “health”, tuttavia, come altri “ismi” implica una deriva, vale a dire la sovrapposizione tra il concetto di salute e il controllo del peso corporeo e, a questo fine, l'attivazione di pratiche preventive che, più che potenziare la libertà di autodeterminazione nell'età dello sviluppo attraverso espressioni di progettualità, conducono ad una “responsabilizzazione compulsiva”²⁶. La prospettiva foucaultiana aiuta a comprendere queste forme come meccanismi di disciplinamento che creano “regimi di verità”²⁷ attorno al peso, alla salute e al corpo. Essi sostanziano una tecnica di stereotipizzazione connessa all'immagine e ad espressioni ideali della salute psico-fisica.

²² Su questo tema cfr. C. Shilling, “Exploring the Society-Body-School Nexus: Theoretical and Methodology Issues in the Study of Body Pedagogies”, *Sport, Education and Society*, 15 (2010), 2, pp. 151-167.

²³ E. Rich, J. Evans, “Changing Times, Future Bodies? The significance of Health in Young Women's Imagined Futures”, *Pedagogy, Culture and Society*, 21 (2013), 1, pp. 5-22.

²⁴ “As former chief of staff to US Treasury Larry Summers – the man who deregulated Wall Street – she had no qualms about counseling women that success won through toughness in the business world was the royal road to gender equality”, C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, *Feminism for the 99 Percent: A Manifesto*, London, Brooklyn, Verso, 2019, p. 1.

²⁵ L. Azzarito, “Future Girls, Transcendent Femininities and New Pedagogies: Towards Girls' Hybrid Bodies?”, *Sport, Education and Society*, 15 (2010), 3, pp. 261-275.

²⁶ P. Kelly, “Youth at Risk: Processes of Individualisation and Responsabilisation in the Risk Society”, *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 22 (2001), 1, pp. 23-33.

²⁷ Sul rapporto tra soggettività e verità, cfr. M. Foucault, *Subjectivity and Truth*, Berkeley (Ca), University of California Press, 1980, tr. it. *Sull'origine dell'ermeneutica del sé*, Napoli, Edizioni Cronopio, 2015, pp. 29-60; in merito alle più recenti forme di produzione di verità cfr. M. Foucault, *Dits et Écrits*, Paris, Éditions Gallimard, 1994, tr. it. *Estetica dell'esistenza, etica, politica*, Milano, Feltrinelli, 2020.



Nel tema dell'*healthism*, il riferimento a Michel Foucault, infatti, rimane un importante strumento diagnostico, ma deve tenere conto della progressiva trasformazione del modello della cittadinanza inclusiva nella crescente complessità delle società, che, con l'era della globalizzazione, non garantisce più la protezione del *welfare* in cambio della soggezione dei corpi all'eteroregolazione.

3. Sul fattore religioso o culturale ovvero la “stigmatizzazione per un'appartenenza religiosa”

L'antecedente filosofico delle tecniche di stereotipizzazione del soggetto con riguardo al fattore religioso può ricondursi alla dicotomia del tradizionale dibattito “*liberals-communitarians*”²⁸ e alla sottostante contrapposizione antropologica tra l’“*unencumbered self*”, l'individuo liberale, capace di autodeterminarsi, razionale e responsabile, in questo caso, una figura femminile indipendente e di successo, e l’“*encumbered self*”, la persona gravata dall'appartenenza ad una comunità, fortemente ridimensionata nei suoi diritti e con necessità e responsabilità non indipendenti da quelle collettive²⁹, nella specie una donna oppressa dal gruppo. Tuttavia, proprio in relazione all'*healthism*, come si evidenzierà, è l'individuo di genere femminile pienamente conforme al prototipo liberale a subire in modo irriflesso il peso del condizionamento della collettività. Dunque, l'ideale “*healthist*”, oltre a comprendere il paradigma dell'affermazione sociale sin dall'età evolutiva, porta con sé la costruzione di una soggettività femminile non connotata in senso religioso o culturale. La “dereligosizzazione” o la “deculturalizzazione” trovano una giustificazione empirica, interna ai presupposti centrali dell’“*healthist view*”, poiché muovono dal fatto che un comportamento di natura religiosa può consistere nell'atto di “indossare” un simbolo cosiddetto “ostensivo”, determinando un'apparenza esteriore complessiva in evidente contrasto con l'immagine “topica” di un corpo dedito allo sport. Ciò benché un velo come l'*hijab* non impedisca lo svolgimento di pratiche sportive di

²⁸ Per una prospettiva alternativa all'approccio dicotomico di questo dibattito, cfr. J. Habermas, *Kampf um Anerkennung in Demokratischen Rechtsstaat*, tr. it. L. Ceppa (a cura di), in C. Taylor, J. Habermas, *Multiculturalismo, Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 1998.

²⁹ Su questa contrapposizione è significativa la visione di Micheal Sandel. Cfr. M. Sandel, “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”, *Political Theory*, 12 (1984), 1, pp. 81-96.



grande impegno fisico o malgrado velature che lasciano meno scoperto il viso o il corpo non precludano l'attività fisica o una dieta equilibrata.

Come accade a volte, nella massimizzazione dell'interesse economico, le *transnational corporations* percorrono opzioni aziendali che sortiscono effetti "eterogenetici". Nel marzo 2018, infatti, la società multinazionale *Nike*, sopravanzando un *habitus* sociale di stampo eurocentrico, ha lanciato sul mercato il "*Nike Hijab Pro*". È verosimile supporre che la ricerca di nuovi potenziali consumatrici e consumatori al fine di incrementare le vendite non provenga da una sorvegliata riflessione sul concetto di simbolo religioso ostensivo e, dunque, da una visione epistemologica sulla simbologia religiosa diversa da quella "maggioritaria" di ascendenza giudaico-cristiana³⁰, ma il lancio di questo articolo ha valorizzato nell'iconografia *Nike* un'immagine femminile non priva di una caratterizzazione religiosa ed, in particolare, una donna di fede musulmana. Il corollario di una scelta simile è il messaggio che la relazione tra la credente e il velo può essere salvaguardata in ogni momento della vita quotidiana e non risulta incompatibile con lo svolgimento di uno sport³¹.

Nell'"*healthist approach*", la pratica di un'attività fisica regolare, l'osservanza di un regime alimentare vengono dotati di un fondamento etico e si traducono in passaggi imprescindibili per raggiungere uno statuto morale superiore a qualsiasi condizionamento religioso. L'imperativo salutista può includere una richiesta di neutralità all'adolescente o alla giovane donna che giunge a percepire i comportamenti suggeriti o prescritti come un'espressione assimilazionista rivolta a chi non intenda rinunciare all'esercizio di una pratica religiosa, più che come un'abitudine vantaggiosa per la salute psico-fisica individuale³². L'idea dell'adesione a certe confessioni religiose come l'Islam nel senso di *handicap* e impedimento per poter accedere alle opzioni "preferibili" ripropone una pericolosa contiguità tra la riduzione della persona a credente e la riproduzione dell'individuo in termini "razzializzati" o "eticizzati"³³, consolidando la connotazione

³⁰ Cfr. B.L. Berger, R. Moon (a cura di), *Religion and the Exercise of Public Authority*, London and Oxford, Hart Publishing, 2016.

³¹ Come si vedrà, le *policies* delle *transnational corporations* possono costituire un fattore di forte influenza per gli enti istituzionali.

³² Cfr. S. Clark, "A Good Education: Girls' Extracurricular Pursuits and School Choice", *Gender and Education*, 21 (2009), 5, pp. 601-615.

³³ Cfr. A. Triandafyllidou, "Nation and Religion: Dangerous Liaisons", in A. Triandafyllidou, T. Modood (a cura di), *The Problem of Religious Diversity: European Challenges, Asian Approaches*, cit.



wasp della “*healthy subjectivity*”. Quando questo processo non viene adeguatamente sorvegliato nella scuola dell’obbligo, il risultato può essere quello di un attaccamento “autodifensivo” alla religione o al gruppo di appartenenza come alternativa ad un assetto escludente in cui ciascuna studentessa, sulla scorta dell’apparenza, posiziona se stessa e le compagne secondo gerarchie corporee³⁴. Come ha mostrato un noto caso in Inghilterra³⁵, l’esclusione dell’*hijab* dalla divisa scolastica produce l’effetto di penalizzare le ragazze musulmane, non soltanto perché costrette a scegliere tra la frequenza di un determinato corso di istruzione e formazione e l’esercizio di un comportamento religioso, ma anche in quanto il rispetto di un preciso *dress code*, definito secondo un canone etico prima ancora che normativo, equivale al pieno inserimento in un istituto e alla possibilità di praticare tutte le discipline. Dopo la fase delle recrudescenze anti-multiculturaliste culminate con il discorso di James Cameron sul “Muscular Liberalism”³⁶, tuttavia, la presa d’atto della bassa percentuale di studentesse di fede islamica partecipanti ad attività sportive e agonistiche in ambito scolastico e accademico³⁷ ha indotto un ateneo britannico, la Brunel University, a lanciare una nuova divisa sportiva con *hijab*³⁸.

Uno sguardo intersezionale consente di rilevare come nell’*healthism* possano confluire più “altering levels”. Infatti, il risultato dell’alterizzazione che opera rispetto al fattore religioso, o suppostamente “etnico”³⁹, non fa che articolare e amplificare il

³⁴ Su questo tema cfr. L. Azzarito, M.A. Solmon, “A Poststructural Analysis of High School Students’ Gender and Racialized Bodily Meanings”, *Journal of Teaching in Physical Education*, 25 (2006), 1, pp. 75-98.

³⁵ House of Lords, *R (Shabina Begum) v Governors of Denbigh High School* [2006], UKHL 15, [2007] 1 AC100. La Presidente della Corte Suprema del Regno Unito, Brenda Marjorie Hale di Richmond, si è recentemente espressa pubblicamente sulla materia dei simboli religiosi, cfr. B.M. Hale, President of Supreme Court, “Religious Dress”, Woolf Institute, Cambridge, 28 febbraio, discorso consultabile al sito <supremecourt.uk/docs/speech-190228.pdf> 13 maggio 2020.

³⁶ J. Cameron, “Speech on Muscular Liberalism”, Munich Security Conference, 5 febbraio 2011, discorso consultabile al sito <<https://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994>> 13 maggio 2020.

³⁷ Secondo uno studio compiuto da *Sport England* nel 2017, la percentuale di studentesse di fede musulmana che pratica sport a livello agonistico è circa del 18%, a fronte di una percentuale superiore al 30% nella partecipazione femminile ad attività sportive di carattere non ludico-ricreativo. Il rapporto è consultabile al sito <sportengland.org/research/understanding-audiences/faith/> 13 maggio 2020.

³⁸ T. Pilgrim, “First UK university unveils sports hijab”, Brunel University London Site, Section News and Events, 11 febbraio 2019, consultabile al sito <<https://www.brunel.ac.uk/news-and-events/news/articles/First-UK-university-unveils-sports-hijab/>> 13 maggio 2020.

³⁹ Il termine “etnico” costituisce una qualificazione ingombrante, parzialmente eccezionale dal punto di vista epistemologico, in quanto l’uso corrente dei termini afferenti all’area semantica “etnia” può legarsi alla relazione che non soltanto la retorica statale relativa all’identità nazionale, ma anche gli usi linguistici



meccanismo che sta alla base della percezione del soggetto come “healthy”, ovvero la contrapposizione fisica e discorsiva ad altri percepiti come “unhealthy”⁴⁰. Lo *status* di buon cittadino viene definito dal livello di conformità alle “healthy choices”. Nella cornice neo-governamentale, pertanto, chi riesce ad incarnare la magrezza risponde ad un modello liberale di individuo responsabile e capace di prendersi cura di sé, mentre chi è sovrappeso può essere etichettato come privo di forza e volontà. La circostanza di indossare indumenti dal valore religioso come il *chador* o il *burqa* impedisce di verificare se una ragazza o una donna, malgrado non inclini a rinunciare ad una pratica religiosa, scelgano, tuttavia, la cura del corpo e si misurino con l’obiettivo di mantenere un peso forma. Pertanto, la salute psico-fisica viene intesa secondo una concezione maggioritaria, oltreché pubblicistica, a detrimento di un’idea di cura del sé come scelta personale. L’*healthism* agisce nel quadro di una costante pressione performativa che individua un punto di tenuta nel conformismo sociale e ha di mira l’affievolimento della libertà di autodeterminazione, posto che la salute si configura come un dovere definito dalla maggioranza dominante e non come un diritto costituzionale. Si può riscontrare questo esito compiendo un’interpretazione dell’“*healthist view*” in rapporto all’intersezione tra la linea del genere e il fattore religioso, in particolare con riguardo ad un aspetto esemplificativo che andremo a precisare. Come si è accennato, il divieto di simboli religiosi cosiddetti ostensivi impone alla persona che li ha su di sé un *aut aut* tra la possibilità di frequentare una scuola o di esercitare una professione, da un lato, e la pratica di un comportamento religioso, dall’altro. Coi che privilegia la seconda opzione, non mostra l’intenzione di integrarsi e, dunque, potrà, con fondamento, essere esclusa da un percorso di formazione o da un’attività lavorativa. Pertanto, l’incapacità di mantenere la frequenza di un corso scolastico o un’occupazione può ben essere la premessa per stigmatizzare un soggetto come un gravame per la società, in quanto considerato irresponsabile e disposto a rinunciare ad impegni inderogabili in favore di comportamenti “eterodefiniti” come facoltativi. Allo stesso modo, la ragazza e la donna che non siano determinate a devolvere le loro energie al raggiungimento di una forma fisica, sono

e il dibattito comune, stabiliscono più o meno impropriamente tra “etnia” e “nazione”, tra “etnia” e “razza”, tra “etnia” e “cultura”. Sul tema cfr. F. Dingo, *Identità albanesi*, Acireale-Roma, Bonanno Editore, 2007.

⁴⁰ R. Crawford, “The Boundaries of the Self and the Unhealthy Other: Reflections on Health, Culture and AIDS”, *Social Science & Medicine, Journal of Health Economics*, 38 (1994), 2010, pp. 1347-1365.



etichettate come onerose per il sistema di *welfare*, poiché, deviano senza giustificazione dalla norma, rinunciando ad avvantaggiarsi di uno stile di vita “*healthist*” e “*preventative*” che risulta, ad un tempo, giovevole per la singola condizione e per la collettività. In entrambi i casi, vi è una doppia privazione a carico della persona coinvolta, poiché dal mancato riconoscimento del diritto a “divergere”, deriva l’esclusione di più diritti soggettivi e un risultato di marginalizzazione. Il presupposto di tale discorso si rintraccia in una logica integrazionista-assimilazionista in cui l’esclusione come risposta alla diversità assomiglia ad una sanzione di stampo durkheimiano che rinsalda la coesione sociale⁴¹ di fronte allo stereotipo delle “(a-)normali”⁴².

Il discorso sull’alimentazione, l’attività fisica e l’apparenza esteriore, costantemente stimolato dai modelli mediatici, nasce dalla necessità di essere approvate come potenziali titolari della “cittadinanza sessuale”. In questo concetto, Maria Rosaria Marella individua l’idea di una validazione in termini patriarcali ed eterosessuali dell’accesso allo *status* di cittadinanza, che avviene per il tramite di una relazione personale e familiare riconosciuta nell’ordinamento giuridico e volta ad un fine riproduttivo⁴³, nel quadro di una costruzione eteronormativa⁴⁴. Ciò comporta che la dieta e l’attività fisica rispondano a visioni stereotipiche e femminilizzate del regime alimentare e dello sport. Sebbene, come rilevato da Zygmunt Bauman⁴⁵, una progressiva democratizzazione della vita sessuale abbia consentito l’accesso a relazioni familiari emancipate da schemi eteronormativi, le modalità neo-governamentali impacchettano, “di nuovo”, le donne in involucri stereotipizzanti, orientandole nella direzione di una cittadinanza “buona” e (ri-)produttiva. La transizione verso ordinamenti costituzionali

⁴¹ Per un’analisi sulla concezione durkheimiana del legame sociale cfr. E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, Seconda Edizione, 2004, pp. 26-40. Sui profili critici delle visioni organicistiche delle connessioni sociali, cfr. F. Belvisi, “Diritto e integrazione sociale: la teoria delle istituzioni. Materiali per una ricostruzione storica”, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, cit., pp. 1-57.

⁴² L’“*hyphenated word*”, espressiva della debolezza epistemologica del concetto di “normotipo”, è una chiara eco all’opera di Michel Foucault, cfr. M. Foucault, *Les anormaux. Cours aux collèges de France. 1974-1975*, Paris, Seuil/Gallimard, 1999; tr. it. *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano, Feltrinelli, 2009.

⁴³ Cfr. M.R. Marella, “*Queer Eye for the Straight Guy*. Sulle possibilità di un’analisi giuridica *queer*” in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit.

⁴⁴ Cfr. J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York and London, Routledge, 2006, tr. it. *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Roma-Bari, Laterza, Edizione digitale, giugno 2017.

⁴⁵ Z. Bauman, *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*, Cambridge, Polity Press, 2003.



che sanciscono l'eguaglianza di genere, ha impedito che il discorso "globale" di evangelizzazione della Chiesa affermasse esplicitamente un'idea patriarcale, spostandosi, piuttosto, sulla comunicazione di una nuova subliminale immagine femminile di inferiorità, come quella della donna *multitasking*, capace, diversamente dall'uomo, di dividersi tra casa, famiglia e lavoro⁴⁶.

Come sostengono Francien Broekhuizen e Adrienne Evans, tale transito riassegna centralità al matrimonio eterosessuale e alla riconfigurazione in termini rituali e convenzionali dell'atto di sposarsi come emblema di un sentimento "postfemminista" che intende ritradizionalizzare il ruolo delle donne:

Bridal identity is positioned towards retraditionalization through perfection, appearance, consumption and authenticity: and for the online micro-celebrity bride, the wedding day becomes a further mechanism for consumption through remaining highly visible, shared online between other brides, a demonstrative of one's ability to perform bridal identity⁴⁷.

In questo intento di "ritradizionalizzazione", tuttavia, non vi è spazio per le tradizioni culturali e religiose diverse da quelle cosiddette "occidentali"⁴⁸. Sulle piattaforme mediatiche, i contenuti che riguardano la vita delle celebrità sovrappongono il femminismo all'ascesa di singole donne. In una simile declinazione, "femminismo" rischia di diventare un *hashtag* di tendenza e un veicolo di autopromozione, utilizzato più per mettere in risalto le pochissime donne che se ne fanno occasionali promotrici che per avvantaggiarne la maggior parte⁴⁹. E all'interno di questa cornice, la scelta di sposarsi si configura come un'espressione di *agency*, ma riproduce anche un'identità iconica di sposa volta ad esprimere un'idea di successo, di responsabilità e di rispettabilità di stampo neoliberale. Si richiede alle spose di risignificare le pratiche matrimoniali tradizionali come il risultato e il coronamento di una progressione individuale⁵⁰. In un matrimonio

⁴⁶ Sul tema cfr. S. Garbagnoli, M. Prearo, *La crociata "anti-gender" dal Vaticano alle manif pour tous*, Torino, Kaplan, Quaderni di Liminalia, 2018, in special modo la parte relativa all'eufemizzazione, alle pp. 21-26.

⁴⁷ F. Broekhuizen, A. Evans, "Pain, pleasure and bridal beauty: Mapping postfeminist bridal perfection", *Journal of Gender Studies*, 25 (2016), 3, p. 339.

⁴⁸ "Occidentale" è un termine vacuo, emblematico della prospettiva eurocentrica. Pertanto, se ne ripropone un uso convenzionale.

⁴⁹ C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, *Feminism for the 99 Percent: A Manifesto*, cit., p. 12.

⁵⁰ Cfr. M. Nash, "Brides n' Bumps: A critical look at bridal pregnancy identities, maternity wedding dresses and post-feminism", *Feminist Media Studies*, 13 (2013), 4, pp. 593-612.



che deve essere pubblico e visibile, l'apparenza esteriore e il "corpo" necessitano di un costante miglioramento che sostanzia il diritto di acquistare ogni prodotto o articolo e di intraprendere ogni pratica o intervento di cosmesi utili a questo fine. Anche in merito a tale profilo, può determinarsi un esito gerarchizzante con riferimento alle donne e alle ragazze che si adoperano in questo senso, ma non hanno il "giusto" capitale culturale o economico e i requisiti estetici, ad esempio, per indossare un certo abito⁵¹. Pertanto, l'ideale di femminilità viene ricondotto al ceto medio-alto in cui il modello dominante esprime un equilibrio di *glamour*, classe e desiderabilità che non trova un corrispettivo nello stereotipo femminile legato alla *working class*, talvolta, eccessivamente sessualizzato o mascolinizzato⁵² o, nello stereotipo femminile connotato secondo un'appartenenza religiosa diversa da quella cattolica, non espressivo di una compiuta idea di *agency*, ma del dominio del patriarcato "tradizionale".

4. Sul fattore socio-economico "ovvero la discriminazione in ambito professionale"

In questo quadro, l'effetto di stereotipizzazione sulle soggettività individuali e collettive può essere vagliato anche considerando il modo in cui l'*healthism* opera rispetto all'esercizio di una professione. Sul tema sono interessanti alcune ricerche che prendono in considerazione il sistema statunitense, in cui, a partire dall'anno 2008, i programmi che promuovono il benessere fisico sul luogo di lavoro sono diventati oggetto di sempre più frequenti previsioni. Malgrado il costante incremento di "Workplace Health Promotion programs" (WHP) sia valutato dagli economisti come un investimento dei datori di lavoro verso un potenziale innalzamento della redditività dei lavoratori, ricercatori e analisti si sono chiesti se gli WHP, oltre ad offrire benefici addizionali agli impiegati, enfatizzando l'importanza di comportamenti *healthy* sul luogo di lavoro, rafforzino gli stereotipi negativi sui gruppi che non risultano rispondenti agli "healthy standards"⁵³. La salute non emerge come "bene pubblico", ma come *corporate value*, il cui rispetto influenza le

⁵¹ V.K. Rafferty, "Classed-based emotions and the allure of fashion consumption", *Journal of Consumer Culture*, 11 (2011), 2, pp. 239-260.

⁵² Sul tema cfr. E. Illouz, *Why Love Hurts: A Sociological Explanation*, Cambridge, Polity Press, 2013.

⁵³ Cfr. K.M. Powroznik, "Healthism and Weight Based Discrimination: The Unintended Consequences of Health Promotion in the Workplace", *Work and Occupations*, 44 (2016), 2, pp. 139-170.



relazioni professionali, potendo generare esiti discriminatori. Dagli studi svolti, risulta che i programmi presentano numerose varianti, ma che gli elementi comuni convergono verso un'offerta formativa sulla corretta nutrizione, corsi di *fitness* e competizioni che incentivano, con premi economici, la perdita di peso⁵⁴. Possiamo considerare che questi piani aziendali attivino forme di “responsabilizzazione compulsiva” sui luoghi di lavoro e, ancor più che nella scuola, le istituzionalizzino, delocalizzando la responsabilità del benessere dei dipendenti dall'impresa datrice verso la singola persona, ripagata o biasimata a seconda che ottenga o meno i risultati stabiliti. Pertanto, emerge una discrasia tra l'obiettivo pubblicamente dichiarato dall'azienda del *wellness* dei dipendenti e la diminuzione e il controllo del peso come presupposti centrali degli WHP⁵⁵.

In continuità con le ricerche citate all'inizio, alcuni studi rilevano che il pregiudizio sulle persone obese o sovrappeso incontra una grande diffusione tra gli insegnanti della scuola dell'obbligo, le allieve e gli allievi⁵⁶. Come si è evidenziato, l'approccio “*healthist*” quale insieme di contenuti veicolati nel contesto scolastico si riconnette ad un elevato livello di consolidamento sociale dello stereotipo che, nell'ambiente di lavoro, si pone alla base di un trattamento differente nei confronti delle persone giudicate non “*healthy-compliant*”. Le principali pratiche discriminatorie consistono in retribuzioni minori e progressioni di carriera molto più incerte se comparate a quelle dei lavoratori valutati come conformi all'“*healthist standard*”⁵⁷.

Negli Stati Uniti d'America, nel quadro delle dinamiche del mercato del lavoro, la discriminazione di matrice “*healthist*” contribuisce ad aggravare la correlazione tra una

⁵⁴ R.Z. Goetzel, R.J. Ozimkoski, “The Health and Cost Benefits of Work Site Health-Promotion Programs”, *Annual Review of Public Health*, 29 (2008), 1, pp. 303-323. Dal momento che la fissazione di standards è antinomica rispetto ad una tutela personalistica della salute, sarebbe più corretta l'espressione “*healthist standards*”.

⁵⁵ S. Mattke, H. Liu, J.P. Caloyeras, C.Y. Huang, K.R. Van Busum, D. Khodyakon, V. Shier, *Research Report “Workplace Wellness Programs Study. Final Report”*, Sponsored by the U.S. Department of Health and Human Services, RAND Corporation, Santa Monica, Arlington, Pittsburgh, 2013, consultabile al sito <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR254/RAND_RR254.pdf> 13 maggio 2020.

⁵⁶ R.M. Puhl, K.D. Brownell, “Bias, Discrimination and Obesity”, *Obesity Research*, 9 (2001), 12, pp. 788- 805; R.M. Puhl, J.D. Latner, “Stigma, obesity and the health of the nation's children”, *Psychological Bulletin*, 133 (2007), 4, pp. 557-580; R.M. Puhl, C. Wharton, C. Heuer, “Weight bias among dietetics students: implications for treatment practices”, *Journal of the American Dietetic Association*, 109 (2009), 9, pp. 438-444.

⁵⁷ C.W. Rudolph, C.L. Wells, M.D. Weller, B.B. Baltes, “A meta-analysis of empirical studies of weight-based bias in the workplace”, *Journal of Vocational Behavior*, 72 (2009), 1, pp. 1-10.



condizione socio-economica bassa e l'obesità, poiché le persone obese o sovrappeso, statisticamente, non sono prevalentemente di estrazione sociale media o alta⁵⁸. A prescindere dai risultati delle indagini mediche che riguardano l'obesità, dal punto di vista sociologico, molti autori rilevano come gli effetti negativi del sovrappeso siano connessi all'interiorizzazione dell'immagine degradata che il soggetto riceve di sé e alle situazioni di *impassé* che si determinano per il peso dello stigma sociale⁵⁹. Questo genera una condizione di disuguaglianza complessa poiché le persone non bianche e appartenenti ad una classe più bassa sono verosimilmente più esposte alla discriminazione basata sul peso e le donne lo sono in misura sensibilmente maggiore rispetto agli uomini⁶⁰.

Il *fat bias* e la “weight-based discrimination” riconfigurano l'ideale liberale secondo una prospettiva *top-down*, ma che, attraverso le pratiche quotidiane, si dota di una base di legittimazione più solida rispetto a quella su cui si fondano altri processi di discriminazione, in quanto percepita come più plausibile. Come sostiene Gianfrancesco Zanetti in relazione alla “razza”, i limiti dell'interpretazione giusnaturalistica del concetto di eguaglianza risiedono nell'idea di parità delle condizioni di partenza, nell'affermazione dell'eguaglianza come *input*. In questo modo, l'eguaglianza diventa una situazione di cui si asserisce l'esistenza, escludendo che sia un percorso da intraprendere, un *output*⁶¹. Negli Stati costituzionali di diritto, tuttavia, non si richiede che la persona dalla pelle nera possa o debba diventare bianca. Dunque, si è stigmatizzati in ragione dello statuto storicamente conferito alla “razza” dalla mentalità sociale o dal diritto, sebbene una condotta discriminatoria nei confronti di chi è nero, ed eguale “per natura” ad un bianco, ad oggi, integri un disvalore sociale e, in molti ordinamenti, sia prevista come penalmente

⁵⁸ C.L. Ogden, M.M. Lamb, M.D. Carroll, K.M. Flegal, “Obesity and Socioeconomic Status in Adults”, *National Centre for Health Statistics*, 50 (2010), pp. 1-8.

⁵⁹ N.A. Schvey, R.M. Puhl, K.D. Brownell, “The impact of weight stigma on caloric consumption”, *Obesity*, 19 (2011), 10, pp. 1957-62.

⁶⁰ R.M. Puhl, T. Andreyeva, K. D. Brownell, “Perceptions of Weight Discrimination: Prevalence and Comparison to Race and Gender Discrimination in America”, *International Journal of Obesity*, 32 (2005), 6, pp. 992-1000; N.A. Schvey, R.M. Puhl, K. A. Levandoski, “The influence of defendant's body weight on perception of guilt”, *International Obesity Review*, 37 (2013), 9, pp. 1275-1281.

⁶¹ La nozione di eguaglianza come *output* in opposizione al concetto di eguaglianza come *input* costituisce uno dei profili maggiormente esplicativi dell'approccio teorico critico al diritto di Gianfrancesco Zanetti. Si tratta, infatti, di una prospettiva che l'autore sviluppa in più opere, tra le principali si vedano K. Thomas, Gf. Zanetti (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Reggio Emilia, Diabasis, 2005; Gf. Zanetti, *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Bologna, Il Mulino, 2015 e il più recente Gf. Zanetti, “Critical Race Theory: temi e problemi degli studi critici sulla ‘razza’”, in O. Giolo, M.G. Bernardini (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, cit.



rilevante, anche se spesso non sanzionata nella forma del reato autonomo, ma attraverso fattispecie circostanziate⁶². Con riferimento all'*healthism*, il processo pare inverso perché ciò che si asserisce è la diversità delle condizioni di partenza e la possibilità di livellare le differenze intraprendendo percorsi individuali incentrati sull'adesione alle "healthy choices". In ragione di questo presupposto, il soggetto che decida di discostarsene, in fondo, è giustamente biasimato o discriminato poiché è per sua volontà che si trova in una situazione di svantaggio, avendo ben potuto determinare e modificare, attraverso scelte responsabili, la sua condizione. La falla epistemologica di questa visione consiste nella sovrapposizione tra la "naturalizzazione" della disuguaglianza e la "naturalizzazione" della diversità esteriore, connotata quest'ultima, come si è visto, in senso valoriale. Rispetto a tale operazione, non rimane neutrale il diritto che, in funzione garantistica, tutela il bene "health", ma che nella sua matrice liberale "mette sotto tutela" i soggetti.

5. Conclusioni. La prospettiva teorico-giuridica critica nella *weight-based discrimination*

Studiando gli effetti dell'*healthism*, *prima facie*, quella giuridica non risulta una prospettiva di analisi subito afferrabile. Tuttavia, il diritto come strumento di oppressione, più che nella valenza di modalità di tutela delle libertà e dei diritti soggettivi⁶³, opera attraverso istituzioni che si connotano in senso maggioritario. A questo campo di indagine, dunque, ben si attaglia la nozione luhmanniana di istituzione, in quanto le dinamiche di esclusione connesse all'*healthism* vengono avallate all'interno di contesti rappresentativi di sistemi valoriali propugnati dalla maggioranza. Secondo Niklas

⁶² In linea esemplificativa, il giudice italiano di legittimità, nella sentenza *Kassam*, tratta, sebbene non sia afferente ai fatti in causa, la circostanza aggravante per aver commesso il fatto per motivi di odio razziale, introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. La vicenda *Kassam*, riguardava un soggetto, imputato per i delitti di maltrattamento, violenza sessuale, sequestro di persona ai danni della moglie e per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in pregiudizio del coniuge e dei figli, nei confronti del quale il difensore invoca come causa scriminante il fattore culturale. La Corte, rigettando il ricorso, si addentra in una scivolosa digressione sul multiculturalismo, definendo il sistema giuridico italiano un ordinamento "mistilinea" e non assimilazionista, proprio in ragione della previsione della richiamata fattispecie, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 1520/2008, p. 4.

⁶³ La riflessione sull'ambivalenza del diritto deve molto al pensiero di Baldassare Pastore, cfr. B. Pastore, *Per un'ermeneutica dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2004.



Luhmann, infatti, il concetto di istituzione è correlato all'esercizio di un determinato ruolo sociale pienamente rispondente ad un complesso di aspettative di comportamento⁶⁴. In tale ipotesi, le pratiche conformi all'"*healthist approach*" poggeranno, verosimilmente, sul consenso sociale.

È necessario operare delle distinzioni tra i diversi ambiti istituzionali poiché una scuola che non sceglie di rivedere criticamente i *curricula* in base ad un principio pluralistico, valorizzando le origini degli allievi appartenenti ad un gruppo cosiddetto minoritario, non può essere equiparata ad un'azienda che attribuisce premi di rendimento in relazione alla capacità di mantenere un peso forma, concepita come prova di autodisciplina e slancio motivazionale. Entrambe queste porzioni sistemiche, tuttavia, promuovono una rappresentazione monistica di certe categorie soggettive e non considerano, nelle politiche pubbliche, valori etico-politici come l'inclusione o "valori metodologici" come la complessità⁶⁵, con l'esito di determinare o accrescere situazioni di vulnerabilità.

La critica intersezionale e la prospettiva della vulnerabilità consentono di rilevare come la "weight-based discrimination" si intersechi con una pluralità di fattori, contrastando con un approccio che enuclea la discriminazione per il sovrappeso dalla complessità dei processi di vulnerabilizzazione e stigmatizzazione e contribuisce a conferire al *fat bias* un fondamento giustificativo. Oltre che facendo riferimento alla tenuta dell'ideale liberale di stampo milliano dell'*homo faber fortunae suae*⁶⁶, quest'ultimo esito può spiegarsi, da un lato, con una sostanziale estraneità del tema del controllo del peso corporeo rispetto al diritto oggettivo e, dall'altro, attraverso la centralità della modalità deontica del dovere nella concettualizzazione della salute come diritto

⁶⁴ N. Luhmann, *Grundrechte als Institution*, Duncker & Humblot, Berlin, 1965, tr. it. S. Magnolo, G. Palombella, L. Pannarale (a cura di), *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, Dedalo, 2002.

⁶⁵ L'intersezionalità come strumento delle politiche pubbliche e presupposto metodologico di governo della complessità trova collocazione nel recentissimo documento della Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse del Québec., cfr. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, *Memoire à la Commission des Institutions de l'Assemblée Nationale, Projet de Loi n. 21, Loi sur la Laïcité de l'État, Document adopté à la 669.1 séance extraordinaire de la Commission, tenue le 3 mai 2019, par sa résolution COM-669.1-1*. Nel panorama della letteratura specialistica, invece, su questo tema cfr. L. MacCall, "The Complexity of Intersectionality", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30 (2005), 3, pp. 1771-1800.

⁶⁶ Il brocardo latino *homo faber fortunae suae* può efficacemente sintetizzare l'ideale – teorizzato da John Stuart Mill – dell'uomo capace di determinare le proprie sorti con le proprie azioni, che ben si attaglia ai presupposti antropologici del modello "*healthist*".



soggettivo. In ragione di tali premesse, si avanza l'ipotesi che un approccio teorico-critico giuridico, superando la cesura di stampo positivista tra il diritto e la società, fornisca un quadro utile per comprendere come a questa stessa separazione sia riconducibile la legittimazione sociale della “weight-based discrimination”.

Il tema del controllo del peso corporeo, infatti, come ambito isolatamente considerato, non richiama un collegamento diretto alla prospettiva giuridica, ma può essere concepito attraverso la relazione tra i fatti sociali e i processi di positivizzazione giuridica. Secondo Erlich, i comportamenti da “regolari” diventano “regolati” quando fanno ingresso nell'orbita del diritto⁶⁷, ma tale circostanza non implica di per sé la rispondenza del diritto alla realtà sociale. La sociologia giuridica, nell'approccio anti-normativista, contesta la concezione del diritto come insieme di prescrizioni formalizzate e della sociologia come disciplina esterna alle scienze giuridiche, promuovendo una visione del diritto come “pratica sociale” e come strumento di tutela in grado di rispondere alla complessità della società⁶⁸. L'approccio teorico dei *Critical Legal Studies*, secondo Ciro Tarantino,⁶⁹ si pone oltre questo livello di problematizzazione perché tiene conto del carattere ancipite del diritto, individuando in esso anche l'origine dell'oppressione e della discriminazione e non soltanto un mezzo di protezione.

In questo senso, la *Critical Race Theory* mette a tema la “razza” come l'esito di una creazione giuridica e non come un concetto dotato di dignità scientifica, la *Queer Theory* tratta la sessualità come una costruzione eteronormativa e le *Feminist Theories* risalgono alla matrice storico-giuridica della disuguaglianza di genere. In tutti questi casi, il rapporto tra la mentalità sociale e il diritto non è bidirezionale, trattandosi di una relazione in cui è il diritto a informare la mentalità sociale in senso involutivo. Gli effetti dell'*healthism* vengono spesso studiati non tenendo conto della riconducibilità della “weight-based discrimination” al diritto e, dunque, escludendo un approccio teorico

⁶⁷ E. Ehrlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts*, Munich und Leipzig, Duncker und Humblot, 1917, tr.it. *I fondamenti della sociologia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1976. Nella concezione erlichiana, la matrice sociale del comportamento “regolare” si riconduce alla matrice giuridica del comportamento “regolato”. Cfr. A. Febbrajo, *Verso una concezione sociologica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁶⁸ E. Santoro, “Diritto come questione sociale: la prospettiva della sociologia del diritto”, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, cit.

⁶⁹ C. Tarantino, “Codici culturali e ordini normativi della disabilità. Critica del riduzionismo giuridico”, in M.G. Bernardini e O. Giolo (a cura di), *Teorie critiche del diritto*, cit.



critico che coglie la performatività⁷⁰ dello strumento normativo rispetto alle dinamiche sociali. Si osserva, infatti, che la rilevanza giuridica della nozione di “razza”, di genere e di orientamento sessuale ha giocato decisamente nella rivendicazione di una tutela antidiscriminatoria.

In questa direzione, l’orientamento giusnaturalistico *color-blind* – che considera tutte le persone eguali senza distinzione di “razza” – è stato superato dall’approccio realistico *race-conscious* secondo cui la “razza” non deve essere omessa in quanto, sin dalla colonizzazione, è un fattore centrale della segregazione e dell’esclusione sociale⁷¹. Come evidenziato in precedenza, la circostanza che, nella maggioranza degli Stati di diritto, tutti i comportamenti lesivi a sfondo “razziale” – a partire dall’*hate-speech* – contengano un disvalore sociale ha privato di una legittimazione pubblica il razzismo (che, tuttavia, continua ad orientare i processi di potere e a determinare la disuguaglianza). Così l’inferiorizzazione di genere, quale risultato di previsioni legislative discriminatorie che radicavano la titolarità dei diritti in un soggetto sessualmente connotato come maschile, è stata in parte superata nella mentalità sociale attraverso la tutela e l’interpretazione costituzionale⁷². Ancora, l’eguaglianza dell’orientamento sessuale si sta facendo strada attraverso il ruolo delle Corti internazionali e comunitarie, dopo la criminalizzazione di tutte le espressioni della personalità non riconducibili all’eterosessualità e a seguito di una pur tardiva attrazione di esse nella sfera del “valuable”⁷³. Allo stesso modo, occorre considerare che l’introduzione di diritti per le persone disabili ha comportato una revisione delle carenze normative in materia, ma anche una riflessione sulla necessità di superare il “paradigma abilista” come fondamento della costruzione del soggetto ideale titolare di diritti. I *Disability Studies*, sebbene non abbiano permeato del tutto la coscienza sociale, hanno consentito di affermare l’idea che

⁷⁰ Come sostiene Judith Butler, la performatività si sostanzia non in un atto singolare, ma in un processo che, potremmo dire, riproduce comportamenti normativi a partire da orientamenti condivisi e prassi linguistiche atte a istituire “regimi di verità”. Il termine “normativo” fa anche riferimento alla giustificazione etica, al modo in cui essa viene stabilita e alle sue concrete conseguenze. Cfr. J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York and London, Routledge, 2006, tr. it. *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, cit.

⁷¹ K. Thomas, Gf. Zanetti (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, cit.

⁷² Cfr. S. Rodotà, *Diritto d’amore*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

⁷³ Cfr. Gf. Zanetti, *L’orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, cit.



la patologizzazione dell’“anormale” fosse funzionale alla relegazione, alla marginalizzazione e all’assenza di diritti.

Come si è evidenziato, la stigmatizzazione a causa del peso corporeo, in termini sociologico-giuridici, rafforza e “naturalizza” la costruzione di un “idealtipo” titolare di diritti. Pertanto, l’“*healthist approach*”, attraverso la lente dei *Critical Legal Studies* può essere colto nella sua valenza di strategia di stereotipizzazione riguardante le soggettività individuali e collettive, in contrasto con l’idea che il nesso con il “diritto” e con i “diritti” risulti sfocato o addirittura assente.

Tuttavia, è diffuso un approccio che non valorizza la riconducibilità dell’*healthism* alla prospettiva giuridica e, verosimilmente, ciò non consente di mettere in discussione la legittimazione sociale di questa forma discriminatoria. I *Fat Studies*, infatti, denunciano la “weight-based discrimination”, ma il sovrappeso, di per sé, non ha rilevanza giuridica e le pressioni culturali e mediatiche che indirizzano verso il “normopeso” non sono socialmente inquadrare come tecniche performative che partono da una matrice discriminatoria.

Entro una prospettiva interpretativa che tralascia la critica intersezionale e i processi di vulnerabilizzazione e, dunque, crea uno iato tra il *fat bias* e le altre forme di discriminazione che vi sono connesse, il diritto risulta “un’arma spuntata”, essendone impraticabile un uso formale. Per esempio, una legge nello Stato del Michigan proibisce le condotte discriminatorie, praticate nell’ambito del rapporto di lavoro nei confronti degli impiegati sulla base del peso, ma risulta cursoria su questo specifico tema e non propone alcuna forma di *accomodation*⁷⁴.

L’assenza di una messa a tema della “weight-based discrimination” come condotta antiggiuridica, comporta che, nell’approccio “*healthist*”, l’eccesso di peso corporeo venga considerato la dimostrazione di uno stile di vita scorretto che è il risultato di un’opzione modificabile, più che una caratteristica suscettibile di protezione.

Questo conferma che l’*healthism* oppone alle categorie del giusnaturalismo quelle di un volontarismo strumentale, in cui non si è eguali nel “peso” per natura, ma in ragione di comportamenti *unhealthy*. Il superamento dell’idea del sovrappeso come scelta sarebbe il fondamento epistemologico di una visione critica della “weight-based discrimination”,

⁷⁴ Elliot-Larsen Civil Rights Act (2007), Michigan Law, documento consultabile al sito <https://www.michigan.gov/documents/act_453_elliott_larsen_8772_7.pdf> 13 maggio 2020.



volta a marcare l'illegittimità, prima di tutto, in rapporto alla persona singola escludendo che sia necessario il raccordo ad un "gruppo di appartenenza".

Una tutela giuridica specifica, infatti, richiederebbe il riferimento ad una collettività, un paradigma di protezione difficile da mettere in campo se non al prezzo di una visione medicalizzata degli "unhealthy". Ad oggi, prevale una concettualizzazione del termine "fat" come categoria incompatibile con i presupposti dell'antidiscriminazione in quanto l'eccesso del peso corporeo viene ricondotto ad una situazione difficilmente afferrabile e, a differenza di altri fattori, insuscettibile di essere "fissata". Di per sé, questo profilo è emblematico del fatto che la coscienza comune riproduce uno spettro ridotto e standardizzato delle condizioni in base alle quali si può subire un comportamento discriminatorio.

Il problema rilevante, dunque, è non tanto quello della fondabilità giuridica o del riconoscimento dei "fat-rights", ma quello della negazione di uno statuto della "weight-based discrimination" laddove questa forma, come è emerso, ha un impatto su ambiti significativi dell'esistenza: un'educazione o una formazione improntata a un ideale "healthist" che può determinare una visione svalutante del sé, l'accesso ad una professione, la discriminazione nei luoghi dell'attività lavorativa o nella scuola.

In questo quadro, dunque, possiamo ricondurci più che ai diritti, ancor prima alle precondizioni di esercizio, ovvero alla possibilità di raggiungere un pieno *empowerment*, coincidente, per dirla con Danilo Zolo, con il "potenziale di affiliazione corporativa"⁷⁵ su cui ognuno può (o non può) contare.

Rosaria Pirosa
Università di Firenze
rosaria.pirosa@unifi.it

⁷⁵ D. Zolo, "La cittadinanza democratica nell'era del postcomunismo", in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 23.